

REGOLAMENTO SULLA DISCIPLINA DEGLI INCARICHI DI ELEVATA QUALIFICAZIONE

Sommario

Articolo 1 - Istituzione delle posizioni di lavoro di Elevata Qualificazione	2
Articolo 2 - Il conferimento di incarichi di Responsabile del Servizio	2
Articolo 3 - La revoca degli incarichi di Elevata Qualificazione	4
Articolo 4 - La graduazione degli incarichi di Elevata Qualificazione	4
Articolo 5 - Criteri per la graduazione e calcolo della retribuzione di posizione	
Articolo 6- Disposizioni finali.	7
Allegato A - Graduatorie delle posizioni di lavoro con incarichi di Elevata Qualificazione	8

Articolo 1 - Istituzione delle posizioni di lavoro di Elevata Qualificazione

1. Il presente regolamento definisce la disciplina degli incarichi di Elevata Qualificazione, di seguito definite EQ, ai sensi degli articoli 16-17-18-19-20-21 del CCNL Comparto Funzioni Locali del 16.11.2022.
2. Sono istituite presso l'Eda Na2 le posizioni di Elevata Qualificazione (EQ) di cui al comma 1 dell'articolo 16 del CCNL delle Funzioni locali 16.11.2022 che richiedono assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto e di risultato.
3. La istituzione delle posizioni di lavoro con incarichi di Elevata Qualificazione di cui alla lettera b) dell'articolo 16 comma 2 del CCNL 16.11.2022 richiede l'assegnazione di compiti qualificati come strategici per l'ente. Tali compiti possono essere ricondotti a: svolgimento di funzioni di direzione di unità organizzative di particolare complessità, caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa; svolgimento di attività con contenuti di alta professionalità richiedenti elevata competenza specialistica acquisita attraverso consolidate e rilevanti esperienze lavorative in posizione ad elevata qualificazione professionale o di responsabilità, risultanti dal curriculum; svolgimento di studi, analisi, progettazione di interventi dell'ente, effettuazione di controlli interni o analoghi.
4. Le posizioni di lavoro con incarichi di Elevata Qualificazione possono essere assegnate esclusivamente a dipendenti classificati nell'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione, ovvero a personale acquisito dall'esterno ed inquadrato nella medesima area, ivi compresi quelli a tempo determinato, tra cui quelli assunti ai sensi dell'articolo 110 del D.Lgs. n. 267/2000, sulla base e per effetto di un incarico a termine, previa determinazione di criteri generali da parte dell'Ente e possono essere rinnovati con le medesime formalità.
5. Nell'Eda Na2, essendo l'Ente privo di personale con qualifica dirigenziale, i responsabili delle strutture apicali sono titolari delle EQ. Nel caso in cui non siano in servizio dipendenti inquadrati nell'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione oppure nei casi in cui, pure essendo in servizio dipendenti inquadrati in tale Area, non sia possibile attribuire agli stessi un incarico *ad interim* di EQ per la carenza delle competenze professionali richieste, al fine di garantire la continuità e la regolarità dei servizi istituzionali, è possibile, in via eccezionale e temporanea, conferire l'incarico di EQ anche a personale inquadrato nell'Area degli Istruttori, purché in possesso delle necessarie capacità ed esperienze professionali. L'Ente può avvalersi di questa facoltà per una sola volta, salvo il caso in cui una eventuale reiterazione sia giustificata dalla circostanza che siano già state avviate le procedure per l'acquisizione di personale inquadrato nell'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione.
6. Qualora non vi siano all'interno dell'ente dipendenti idonei a cui attribuire l'incarico di EQ, la responsabilità di una o più aree può essere attribuita al Direttore Generale ai sensi dell'art. 97 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267. L'attribuzione di tale funzione al Direttore Generale deve considerarsi eccezionale per evitare la concentrazione di poteri in capo ad un medesimo soggetto che è responsabile, altresì, della trasparenza, della prevenzione della corruzione e dei controlli successivi di regolarità amministrativa e contabile.

Articolo 2 - Il conferimento di incarichi di Responsabile del Servizio

1. L'Eda Napoli 2 non ha in dotazione organica personale di qualifica dirigenziale, oltre il Direttore Generale. Pertanto, secondo quanto previsto dai CCNL vigenti, i titolari di Incarico di Elevata Qualificazione (EQ) coincidono necessariamente con i Responsabili delle strutture apicali, secondo l'ordinamento organizzativo dell'ente, individuati ai sensi dell'art. 109 TUEL.
2. La titolarità dell'incarico di EQ viene attribuita con formale decreto del Presidente del CdA dell'Eda Na2. L'incarico di EQ può essere attribuito per un periodo non inferiore ad un anno e non superiore a tre anni e comunque non può mai superare il mandato amministrativo del Presidente del CdA che lo conferisce. A garanzia della continuità operativa dell'azione

amministrativa, le nomine continuano ad esplicare i loro effetti anche dopo la loro scadenza fino all'adozione di un nuovo provvedimento di nomina.

3. Fermi gli ulteriori requisiti eventualmente disposti dalla disciplina comunque applicabile, l'incarico può essere conferito al personale in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) essere in possesso della laurea di primo livello, magistrale o specialistica attinente col posto da ricoprire;
 - b) essere in possesso delle necessarie capacità ed esperienze professionali per la proficua copertura dell'incarico;
 - c) insussistenza di condizioni ostative previste dal "Piano triennale di prevenzione della corruzione" per le aree e i procedimenti ad elevato rischio, salvo eventuali deroghe che dovranno essere motivate per iscritto;
 - d) non aver subito sanzioni disciplinari superiori alla sospensione dal servizio negli ultimi tre anni,
 - e) insussistenza di casi di inconferibilità di incarichi ai sensi del D. Lgs. n. 39/2016 e D.P.R. 62/2013 e s.m.i...
4. Il conferimento degli incarichi di EQ è sempre preceduto da un avviso esplorativo (interpello) riservato al personale a tempo indeterminato dell'Ente, finalizzato ad acquisire le candidature e i curricula dei dipendenti interessati, da pubblicare sul sito dell'Ente per 10 giorni consecutivi. I candidati in possesso dei requisiti sono valutati in considerazione dei seguenti criteri:
 - a) titolo di studio e professionale adeguato allo svolgimento delle funzioni assegnate, in rapporto alla specificità dell'incarico;
 - b) aver già coordinato strutture organizzative nell'arco della propria attività lavorativa;
 - c) capacità manifestata nella gestione di processi complessi, valutata in relazione all'oggettiva complessità delle disposizioni legislative e regolamentari che li regolano e alla necessaria interrelazione con i procedimenti curati da altre strutture/Enti;
 - d) capacità di negoziazione, in relazione all'incarico da ricoprire;
 - e) pregressa esperienza nella gestione di funzioni e di attività su tematiche significative coerenti con l'incarico da ricoprire.
5. Raccolte le candidature, il Direttore Generale procede alla verifica della sussistenza dei requisiti innanzi richiesti per il conferimento dell'incarico. Gli esiti dell'interpello sono resi pubblici a mezzo determinazione dirigenziale adottata dal Direttore Generale e trasmessi al Presidente per l'adozione dei provvedimenti consequenziali.
6. Ai sensi dell'art. 109 del d.lgs. 267/2000, il Presidente, tenuto conto delle candidature pervenute dai dipendenti in possesso dei requisiti richiesti, come individuati dal Direttore Generale, procede alla ponderazione e alla valutazione degli elementi di cui al precedente comma 3. Per la valutazione dei fattori di cui alle lettere b), c) e d) del comma 4 del presente articolo si tiene conto degli esiti delle valutazioni degli anni precedenti e dei *curricula* degli interessati.
7. Nel caso in cui l'interpello vada deserto o nel caso in cui sia accertata l'assenza, tra le candidature pervenute, dei requisiti, delle attitudini e delle competenze richieste per la posizione da attribuire, il Presidente può attribuire l'incarico a un dipendente dell'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione in possesso dei requisiti e delle competenze necessarie.

Articolo 3 - La revoca degli incarichi di Elevata Qualificazione

1. L'incarico è revocabile, prima della scadenza, con atto motivato del Presidente e previa assicurazione del principio del contraddittorio:

- a. per intervenuti mutamenti organizzativi;
- b. in conseguenza di specifico accertamento di gravi inadempienze, che compromettono il raggiungimento di obiettivi strategici e/o il regolare funzionamento dei servizi;
- c. in conseguenza di valutazione negativa della performance individuale. Per valutazione negativa ai fini della revoca si intende il conseguimento di un punteggio inferiore al 50% del punteggio massimo previsto.

2. L'atto di revoca comporta:

- a. la cessazione immediata dell'incarico di EQ, con contestuale riassegnazione delle funzioni dell'Area e del profilo di appartenenza;
- b. la perdita immediata, *ex nunc*, della retribuzione di posizione e di risultato;
- c. la non attribuzione dell'indennità di risultato nel caso in cui la revoca sia avvenuta per le motivazioni di cui alle lettere b) e c) del comma precedente.

Articolo 4 - La graduazione degli incarichi di Elevata Qualificazione

1. Il trattamento economico accessorio del personale titolare di un incarico di Elevata Qualificazione è costituito dalla retribuzione di posizione e dalla retribuzione di risultato. Tale trattamento assorbe tutte le competenze accessorie e le indennità previste dal contratto collettivo nazionale, compreso il compenso per il lavoro straordinario. L'importo della retribuzione di posizione varia, per il personale appartenente all'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione, da un minimo di 5.000,00 Euro ad un massimo di 18.000,00 Euro annui lordi, per 13 mensilità, sulla base della graduazione stabilita nel presente regolamento. L'importo della retribuzione di posizione varia, per il personale appartenente all'Area degli Istruttori e degli Operatori esperti, da un minimo di 3.000,00 Euro ad un massimo di 9.500,00 Euro annui lordi, per 13 mensilità, sulla base della graduazione stabilita nel presente regolamento.

2. Con separato atto di organizzazione sarà definito l'ammontare complessivo della retribuzione di risultato degli incarichi di Elevata Qualificazione, secondo le previsioni di cui all'articolo 17, comma 4, del CCNL del 16.11.2022, destinando a tale voce retributiva una quota non inferiore al 15% delle risorse complessivamente finalizzate alla erogazione della retribuzione di posizione e di risultato di tutti gli incarichi di Elevata Qualificazione previste dal proprio ordinamento;

3. Il budget destinato alla retribuzione di posizione e di risultato è individuato annualmente nel contesto dall'approvazione del Bilancio di Previsione. In mancanza di diversa disciplina, il 15% dell'importo complessivo stanziato per gli incarichi di Elevata Qualificazione viene destinato alla retribuzione di risultato.

Art. 5 - Criteri per la graduazione e calcolo della retribuzione di posizione

1. La graduazione della retribuzione di posizione per i titolari di incarico di EQ è determinata in relazione ai parametri e agli indicatori attraverso l'attribuzione di un punteggio di cui all'allegata scheda "A)"; in relazione ai citati parametri e indicatori, viene espresso un giudizio fondato sulla base di dati certi ed inconfutabili rilevabili dall'assetto organizzativo dell'ente nonché di documenti di programmazione economico finanziari e di performance oppure sull'espressione di una valutazione che va da "Contenuta/media", a "Significativa", a "Rilevante" fino ad "Elevata", in base al grado di soddisfazione dell'indicatore. Successivamente viene attribuito un punteggio secondo il sistema espresso nella scheda: il punteggio massimo raggiungibile è di 100 punti.
2. In base al percorso delineato, a ciascuna posizione viene attribuito un valore numerico equivalente alla somma dei valori riportati per ciascun fattore di valutazione.

1. L'individuazione del valore della retribuzione di posizione avviene moltiplicando il punteggio, assegnato alla pesatura del settore, per il valore di € 180,00. Per punteggi inferiori a 31 punti, viene attribuito il valore minimo di € 5.000,00. Qualora il totale dei valori delle graduazioni fosse superiore al budget previsto dall'ente, nel rispetto del limite del trattamento accessorio, gli importi verranno riproporzionati in modo da rispettare tale budget. Dal budget a disposizione verrà decurtato l'importo necessario per finanziare il minimo previsto da contratto (€ 5.000,00) la parte restante sarà distribuita in proporzione al punteggio assegnato. Eventuali importi che residuano dalla ripartizione effettuata a termini dell'articolo 5 devono essere assegnati fino a concorrenza del budget assegnato, in proporzione ai valori già attribuiti.
3. Nell'ipotesi di conferimento ad un lavoratore, già titolare di un incarico di Elevata Qualificazione di un ulteriore incarico ad interim relativo ad altra posizione di Elevata Qualificazione, per la durata dello stesso al lavoratore, nell'ambito della retribuzione di risultato, è attribuito un ulteriore importo così individuato:
 - ulteriore incarico di Elevata Qualificazione pesata da 30 a 59 punti: +15%
 - ulteriore incarico di Elevata Qualificazione pesata da 60 a 69 punti: +17%
 - ulteriore incarico di Elevata Qualificazione pesata da 70 a 79 punti: +21%
 - ulteriore incarico di Elevata Qualificazione pesata da 80 a 89 punti: +23%
 - ulteriore incarico di Elevata Qualificazione pesata da 90 a 100 punti: +25%
4. L'istruttoria tecnica ai fini della proposta del punteggio di pesatura delle singole posizioni con incarico di Elevata Qualificazione, in corrispondenza del quale viene stabilita la retribuzione di posizione, è di competenza del Nucleo di valutazione ed è effettuata nel rispetto del presente regolamento, ad eccezione del parametro della strategicità di competenza del Presidente*. Una volta effettuata è sottoposta all'approvazione del Consiglio d'Ambito.

Art. 6- Disposizioni finali

1. Le disposizioni regolamentari incompatibili e/o in contrasto con il presente Regolamento sono da ritenersi abrogate per effetto dell'entrata in vigore del presente Regolamento.
2. Il presente Regolamento è pubblicato all'albo pretorio on line per 15 giorni consecutivi, nonché sul sito istituzionale dell'Eda Na2 all'interno della sezione "Amministrazione Trasparente" in attuazione degli obblighi di pubblicazione di cui al D. Lgs. 33/2013 e s.m.i.

Allegato A - Graduazione delle posizioni di lavoro con incarichi di Elevata Qualificazione

INDICATORE	Punteggio massimo	Criteri e parametri di valutazione	Descrizione punteggi	Punteggio (fino a)
Complessità della Posizione	Max punti 35	Risorse finanziarie gestite	fino a 30.000,00€	5
			Oltre 30.000,00€	6
		Specializzazione richiesta	Contenuta/media	3
			Significativa	4
			Rilevante	5
			Elevata	6
		Eterogeneità funzioni assegnate	Contenuta/media	6
			Significativa	8
			Rilevante	10
			Elevata	12
		Variabilità del contesto di riferimento (normativo, tecnologico, organizzativo)	Contenuta/media	5
			Significativa	7
			Rilevante	9
			Elevata	11
Responsabilità interne ed esterne	Max punti 35	Responsabilità verso l'esterno (civile, amministrativa, penale)	Contenuta/media	6
			Significativa	8
			Rilevante	12
			Elevata	15

		Trasversalità delle funzioni gestite, progetti intersettoriali coordinati	Contenuta/media	4
			Significativa	6
			Rilevante	8
			Elevata	10
		Livello di discrezionalità	Contenuta/media	4
			Significativa	6
			Rilevante	8
			Elevata	10
Rilevanza relazioni	Max punti 15	Relazioni interne	Contenuta/media	2
			Significativa	3
			Rilevante	4
			Elevata	5
		Relazioni esterne	Contenuta/media	2
			Significativa	3
			Rilevante	4
			Elevata	5
		Relazioni istituzionali	Contenuta/media	2
			Significativa	3
			Rilevante	4
			Elevata	5
Rilevanza strategica	Max punti 15	Strategicità	Contenuta	6
			Media	8
			Significativa	9
			Rilevante	12
			Elevata	15
	Max punti 100			100